



COMUNITÀ MONTANA AMIATA GROSSETANO

(ARCIDOSO – GROSSETO)

**SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA CONCERNENTE CLAUSOLA CORRETTIVA
DEL TERMINE DI DURATA DELLE CONVENZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE
ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI RIGUARDANTI ISEE E SERVIZI
SOCIALI.-**

L'anno duemilaotto il giorno ventisette, del mese di Ottobre nella sede della Comunità Montana tra i Signori:

§ nato a l'....., nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Comunità Montana (C.F. 80004640530);

§ nato a il nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Arcidosso (c.f. 00103760534);

§ nato a il, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Castel Del Piano (c.f. 00117250530);

§ nato a il nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Castell'Azzara (c.f. 00124100538);

§ nato a il nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cinigiano (c.f. 00117340539);

§, nato a l'....., nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Roccalbegna (c.f. . 00117330530);

§ nato a il nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Santa Fiora (C.F. 80004210532);

§ nato a il nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Seggiano (c.f. 80001670530);

§ nato il nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune



di Semproniano (c.f. 00127840536);

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente clausola integrativa delle convenzioni descritte di seguito nel testo del presente atto, in nome e per conto dei rispettivi enti;

PREMESSO:

CHE tra la Comunità Montana Amiata Grossetano ed i Comuni di Arcidosso, Castel del Piano , Cinigiano, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e Roccalbegna si stipulava la convenzione per la gestione associata dell'ISEE in data 14.11.2000, Ric., n. 388 con scadenza Maggio 2005;

CHE tra la Comunità Montana Amiata Grossetano ed il Comune di Castell'Azzara si stipulava la convenzione per la gestione associata ISEE in data 13.06.2003 Ric., n. 638 con scadenza Maggio 2005 rinnovabile a tempo indeterminato;

CHE con convenzione stipulata in data 23.10.2004 Ric., n. 769 si stabiliva che il termine di validità previsto nella suddetta convenzione si intendeva prorogato sino al 31.12.2008 e che i rinnovi successivi sarebbero avvenuti per tacito consenso di volta in volta per uguali periodi di tre anni;

CHE con gli atti di seguito specificati sono state sottoscritte tra la Comunità Montana Amiata Grossetano e i Comuni di Arcidosso, Castel Del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora , Seggiano e Semproniano convenzioni regolanti le gestione associata di funzioni e servizi sociali ed in particolare:

- Ø GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI ED INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
- Ø GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI ED INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
- Ø GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI ED INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE PER SOGGETTI CON HANDICAP FISICO O PSICHICO
- Ø GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI ED INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE PER ANZIANI
- Ø GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI ED INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE NELL'AREA DELLE DIPENDENZE;
- Ø GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E DI INTEGRAZIONE DI STRANIERI , APOLIDI O NOMADI (LIVELLO MINIMO DI INTEGRAZIONE)
- Ø GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI NELL'AREA MATERNO INFANTILE;



Ric., n. 689 del 30.12.2003

Scadenza 31.12.2005 rinnovo tacito di anno in anno

CHE la L.R., n. 37/2008 (legge regionale di riordino delle Comunità Montane) ha previsto all'art. 20 che le gestioni associate attivate tra le Comunità Montane ed i Comuni possono essere incentivate solo qualora il rapporto convenzionale abbia durata almeno quinquennale;

CHE la convenzione stipulata in data 23/10/2004 Ric., n. 769 di oggetto <<Scrittura Privata non autenticata regolante le integrazioni alle convenzioni stipulate per al gestione associata di funzioni e servizi comunali nel livello ottimale Amiata Grossetano POST PROGRAMMA di riordino territoriale >> all'art. 4 (Clausola di rinvio) stabilisce che la delega implica il conferimento di ogni competenza comunale in materia vigente e futura. Pertanto ogni funzione attribuita dai Comuni deleganti, nelle materie disciplinate dalle convenzioni, dallo *jus superveniens* rientra automaticamente nell'area delle funzioni delegate.

La competenza a dare atto di eventuali variazioni e/o integrazione è della Conferenza dei Sindaci che vi ottempera con proprio verbale;

CHE la Conferenza dei Sindaci in data 13 ottobre 2008, prendendo atto del quadro normativo e sostanziale sopra delineato, decideva di integrare le suddette convenzioni con una clausola relativa alla durata delle stesse al fine di allinearle a quanto richiesto dal diritto regionale vigente;

CIO' PREMESSO;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Quanto segue,

ART. 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante della convenzione e contengono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda il consenso delle parti;

ART. 2

(Durata delle convenzioni)

La durata delle convenzioni descritte in narrativa è rideterminata come segue:

1) gestione associata: **A16 Gestione associata ISEE**



“Durata minima stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del 01.01.2008 e rinnovabili tacitamente alla scadenza per uguali periodi”

2)

gestione associata: **F1 Gestione associata degli interventi in favore delle famiglie**

gestione associata: **F2 Gestione associata di servizi e interventi per l'infanzia e per i minori**

gestione associata: **F3 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico e psichico**

gestione associata: **F4 Gestione associata di servizi ed interventi di assistenza sociale per anziani**

gestione associata: **F5 Gestione associata di servizi ed interventi di assistenza sociale nell'area delle dipendenze**

gestione associata: **F6 Gestione associata servizi di assistenza sociale e di integrazione di Gestione associata servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri , apolidi , o nomadi (livello minimo di integrazione)**

gestione associata: **F8 Gestione associata delle funzioni dei servizi comunali nell'area materno infantile**

“La durata minima è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti da 01.01.2008 e rinnovabile tacitamente alla scadenza per uguali periodi.

ART. 3

(Norma di rinvio)

Quanto al precedente art. 2 sostituisce ad ogni effetto di legge le disposizioni inerenti la durata prevista nelle convenzioni originarie e nelle eventuali integrazioni.

Ogni norma e riferimento in contrasto si intende abrogato .

Ogni riferimento alla decorrenza nelle convenzioni originarie si intende riferito alla data prevista nel presente atto integrativo.



ART. 4

(Bollo)

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.

ART. 5

(REGISTRO)

Per la presente scrittura privata non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1) della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dal Segretario Generale della Comunità Montana, nella sede della stessa, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato pienamente per essere in tutto conforme alle loro volontà, atto che si compone di n. ____ pagine che viene firmato dalle parti.

p. LA COMUNITA' MONTANA

IL PRESIDENTE (_____)

p. I COMUNI

I SINDACI:
